

DOMANDE E RISPOSTE - QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

Come faccio da qualche tempo a questa parte in occasione di uno o più numeri di Marketplace all'anno, porto all'attenzione dei lettori alcuni nuovi e ricorrenti quesiti di carattere legale in tema di prodotti di elettronica di consumo, formulati recentemente al sottoscritto da associati ad ANDEC nell'ambito del servizio di consulenza legale fornito dall'associazione. Auguro a tutti una buona lettura.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

D - Domanda

Imballaggi - Marchi obbligatori
Vorrei sapere se è obbligatorio riportare sulla confezione di vendita di un apparecchio (ad es. Tv) tutti o alcuni dei seguenti simboli



Risposta

Nessuno dei marchi da Lei riportati è obbligatorio. In realtà esiste una ad oggi solo una disciplina UE me-

ramente volontaria (si veda in proposito la Decisione della Commissione del 28.02.1997 - 97/129/CE) <https://bit.ly/34AfDUH>

Riporto di seguito la risposta di CONAI ad un simile quesito, da me posto al suddetto consorzio tempo fa: "Con riferimento alla tipologia di materiale costituente l'imballaggio La invitiamo a consultare il documento redatto da CONAI "**Linee guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi**" (Italiano consultabile/scaricabile al seguente link <https://bit.ly/2qqU1eI>). Si segnala, inoltre, quanto riportato a pag. 10: "Allo stato attuale pertanto esiste una legislazione nazionale di riferimento **che non prevede una disposizione cogente in termini di etichettatura ambientale dell'imballaggio**". Di conseguenza, nel caso in cui l'azienda volesse volontariamente etichettare l'imballaggio, lo deve fare in funzione di quanto stabilito dalla Decisione 97/129/CE.

In merito alle corrette indicazioni di conferimento post-consumo per il cittadino (indicazione differente rispetto la precedente) Le segnaliamo che non vige alcun obbligo o alcuna regolamentazione standard. CONAI ha promosso, allo scopo, la definizione di una linea guida: "**Etichetta per il cittadino - Vademecum per una etichetta volontaria ambientale che guidi il cittadino alla raccolta differenziata degli imballaggi**" (italiano consultabile e scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/36x2qxL>;

dove potrà trovare indicazioni per gli imballaggi di Suo interesse.

Infine, le segnaliamo il marchio Green Dot o Punto Verde, utilizzato in alcuni Sistemi accreditati di gestione dell'imballaggio e rispettivi Paesi (lista esaustiva su www.pro-e.org) per indicare la partecipazione e il finanziamento dell'imballaggio, così etichettato, al rispettivo sistema. Allo scopo CONAI ha redatto una nota informativa "**NOTE ON THE "GREEN DOT" TRADEMARK OF PACKAGING**" consultabile/scaricabile al seguente link <https://bit.ly/2NlzEIR> (Italiano Inglese)".

Infine riporto di seguito, per connessione, il seguente quesito a cui ho risposto nel corso del QT del dicembre 2018, sull' **uso del marchio "Green Dot" in Italia:**

Domanda:

Siamo la controllata italiana di una società multinazionale. La nostra casa-madre ci chiede se paghiamo quanto dovuto per l'uso del marchio "Punto verde" o "Green Dot". Mi spiego meglio: tale marchio è obbligatorio solo in Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, ma alcune nostre società consorelle con sede in altri paesi UE aderiscono ed adempiono su base volontaria.

In effetti alcuni dei prodotti da noi commercializzati, che ci arrivano dalla controllante o da altre società del gruppo, riportano il "Green dot" di default.

Vorremmo pertanto sapere se, per il semplice fatto di utilizzare il suddetto marchio su tali imballaggi, dobbiamo pagare una qualche Royalty.

Risposta:

L'uso del marchio Green Dot in Italia richiede l'ottenimento di una licenza ed il pagamento di una royalty, anche se non c'è adesione in Italia al correlativo sistema di gestione degli imballaggi, che non opera come noto nel nostro Paese. A tal proposito, sottopongo alla Sua attenzione quanto riportato nel seguente documento di CONAI, reperibile a questo indirizzo: <https://bit.ly/2PUzeum> Aggiungo che se la società controllante della Sua azienda usa il marchio Green Dot in altri Paesi ed aderisce in almeno un Paese al correlativo sistema di gestione dei rifiuti di imballaggi, può ottenere una licenza worldwide

sul marchio, che potrà così essere utilizzato senza ulteriore necessità di licenza e di pagamento di relativa royalty anche in Italia.

In caso contrario, la Sua società, ossia la controllata italiana, dovrà chiedere ed ottenere una licenza per il solo uso del marchio Green Dot in Italia, sui prodotti dalla medesima commercializzati nel nostro Paese.

2 - Domanda

Dichiarazione di Conformità RED - Il link non funziona

Recentemente un nostro cliente rivenditore si è visto sequestrare numerosi pezzi di un articolo da noi fornitogli soggetto alla normativa RED, perché i funzionari dell'Ispettorato del MISE che conducevano una verifica in loco non sono riusciti a scaricare on line la dichiarazione di conformità (DoC) completa: in effetti, la versione semplificata della DoC era presente all'interno del manuale cartaceo fornito con il prodotto, mentre quella completa era stata resa scaricabile da un link da noi indicato nel manuale stesso. Purtroppo gli ispettori avevano rilevato, nel corso dell'ispezione, che il link non funzionava. Conseguentemente, è stato disposto il sequestro dei prodotti di cui trattasi ed una contravvenzione in capo sia a noi che al rivenditore.

Dal verbale si evince il fatto che abbiamo inviato il certificato corretto prima della fine dell'ispezione. Possiamo su tale base opporci a sequestro e sanzione?

Risposta

Si tratta di una situazione che purtroppo capita abbastanza spesso: gli ispettori in sede di verifica realizzano che non si può scaricare la versione integrale della Dichiarazione di Conformità RED (che, come noto, deve essere scaricabile da un sito ogni qualvolta il prodotto sia accompagnato da una versione meramente sintetica della DoC stessa), oppure si accorgono che possono scaricare solo una versione incompleta o non

corretta: in questi casi, anche se nel corso della verifica perviene la DoC in versione completa / corretta, il MISE ritiene comunque consumata l'infrazione prevista all'**art. 46 n. 3**, in quanto la medesima si riferisce al comportamento del **"...distributore che mette a disposizione sul mercato... un' apparecchiatura che presenta .. la difformità..."** di cui trattasi; in effetti. Al momento in cui in corso di verifica perviene la DoC, **la immissione sul mercato dell'apparecchiatura è già stata effettuata**. Aggiungo che oltre al distributore è sanzionabile anche il Fabbricante (**Cfr art. 46 n. 2 Dlgs 128/2016**), come in effetti è accaduto nel caso di specie.

La posizione del MISE è inutilmente penalizzante e sarebbe auspicabile maggiore flessibilità ma appare fondata in diritto; salvo dimostrare che la DoC integrale era invece effettivamente scaricabile dal sito e siano gli Ispettori che per colpa o negligenza non siano stati capaci di scaricarla (prova a carico di chi contesti la sanzione).

3 - Domanda

RoHS

Alla data di entrata in vigore del campo di applicazione aperto RoHS, ossia al 22/07/2019, nel nostro magazzino non c'erano più scorte di un certo prodotto "X" che a quella data sarebbe

rientrato nel novero dei prodotti interessati dalla normativa stessa; infatti tale prodotto a tale data era stato da noi già totalmente commercializzato. Tuttavia, potremmo avere resi merce dai clienti successivamente al 22.07.2019. In tal caso come dobbiamo comportarci? Possiamo considerare i prodotti di rientro (che vorremmo riparare e restituire ai clienti o in caso vendere come prodotti usati), come già immessi sul mercato prima del 22.07.19, tenendo presente che tracciamo le nostre vendite con matricole?

Risposta

Nel caso di specie il prodotto è stato immesso nel mercato UE per la prima volta entro il 22.07.2019 ed è quindi stato oggetto di un reso merci. La prima immissione nel mercato è pertanto avvenuta PRIMA dell'entrata in vigore del "campo di applicazione" aperto RoHS, prima pertanto che il prodotto fosse assoggettato a tale normativa. I successivi passaggi di proprietà del prodotto, ancorché oggetto di reso dal primo acquirente e quindi se del caso di successiva nuova vendita da parte Vs., nulla tolgono alla prima immissione in commercio (sempre che questa, naturalmente, non sia frutto di una simulazione e che tale simulazione sia rilevata).

4 - Domanda

Manuali d'uso

Al fine di migliorare la nostra efficienza nell'elaborare ed evadere gli ordini, vorremmo togliere i manuali di istruzio-

ni dalle scatole dei prodotti e inserire un semplice foglio riassuntivo delle operazioni più correnti per l'uso e rendere il manuale d'uso scaricabile da un sito internet. Ritiene che ciò sia possibile o violerebbe una qualche norma di legge?

Risposta

Alla stregua della normativa corrente di legge (Codice del Consumo), **le precauzioni d'uso** (ad esempio: "non buttare la pila esausta o l'accumulatore nel fuoco", onde evitare incidenti) devono necessariamente accompagnare ogni prodotto, mentre **le istruzioni d'uso** del tipo da voi descritto possono essere anche fornite separatamente, come da voi ipotizzato nel Vs. quesito.

5 - Domanda

RED

Dichiarazione di conformità RED semplificata: in questa dichiarazione è necessario inserire il link diretto alla dichiarazione di conformità (in modo che si apra direttamente il file) oppure è possibile mettere il solo sito web dove poi trovare la DoC nella corrispondente pagina?

Risposta

La norma di riferimento è l'art. 10 del Dlgs128/2016 che al paragrafo 9 si esprime come segue:

*"9. I fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata. Se è fornita una dichiarazione di conformità UE semplificata, essa deve contenere **l'esatto indirizzo Internet** presso il quale è possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di conformità UE."*

Il fatto che sia utilizzata l'espressione **"l'esatto indirizzo Internet"** lascia propendere per l'indicazione esatta dell'indirizzo in cui il testo completo è scaricabile e non genericamente per un sito dove, cercando, si trova la dichiarazione o il link per la dichiarazione.